

# LEGGE REGIONALE 11/04/2003, N. 009

Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002.

## Art. 1

(Trasferimento delle funzioni)

1. In attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), sono trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo e' gestito in conformita' alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 110/2002. Conseguentemente, la quota di provenienza statale del Fondo, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 110/2002, continua a costituire una gestione separata soggetta alle disposizioni previste dalla legge 908/1955, e successive modifiche, fatto salvo il trasferimento delle funzioni amministrative in essa previste ai competenti organi regionali, come disposto dall'articolo 8 del citato decreto legislativo 110/2002.

## Art. 2

(Composizione e nomina dell'organo di amministrazione)

1. I finanziamenti sono deliberati da un Comitato di gestione avente sede a Trieste e nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

2. Il Comitato e' composto da:

a) un Presidente;

b) quattro membri designati dalla Giunta regionale, scelti su terne di esponenti delle attivita' economiche indicati rispettivamente dalle Camere di commercio di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone;

c) sei membri designati dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, di cui due in rappresentanza delle minoranze.

3. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

4. Il Comitato elegge nel proprio seno un Vice Presidente con funzioni vicarie.

5. Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi trattati dal Comitato stesso.
6. Il Comitato determina l'ammontare e la durata del mutuo.
7. Le relative deliberazioni sono comunicate dal Presidente alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio che si avvale del Servizio del credito per i conseguenti adempimenti.
8. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

### **Art. 3**

(Indennita' e gettone di presenza)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sono stabiliti gli importi dell'indennita' annuale di carica, nonche' del gettone di presenza per i componenti del Comitato di gestione.

### **Art. 4**

(Spese di funzionamento del Comitato)

1. Le spese per il funzionamento del Comitato, ivi compresi l'indennita' di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese, fanno carico al Fondo di cui alla legge 908/1955 transitato alla Regione.
2. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, previa motivata indicazione del Comitato stesso.

### **Art. 5**

(Supporto tecnico, amministrativo e organizzativo)

1. Per assicurare al Comitato un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione con soggetto idoneo.
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina:
  - a) le forme di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa al Comitato di gestione;

- b) le modalita' e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;
- c) le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo;
- d) il compenso annuo da riconoscere in relazione all'attivita' prevista dal comma 1;
- e) le modalita' con cui viene informata l'Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti;
- f) le procedure connesse alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi.

3. L'onere per il supporto di cui al presente articolo fa carico al Fondo di cui alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attivita' industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).

#### **Art. 6**

(Convenzionamento con banche)

1. Nel rispetto dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 342/1999, tutte le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale per l'attuazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, previo possesso dei requisiti e alle condizioni che verranno individuate attraverso apposito bando.

#### **Art. 7**

(Dotazione del Fondo)

1. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestione fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).

2. In aggiunta alle risorse gia' esistenti, le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:

- a) dai conferimenti della Regione;
- b) dai conferimenti dello Stato, di enti pubblici economici e imprese;
- c) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
- d) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

3. Le somme disponibili sono depositate in uno o piu' conti fruttiferi presso la Tesoreria regionale, con la quale la Regione stipulera' apposita convenzione, integrativa della convenzione principale di tesoreria.

### **Art. 8**

(Utilizzo risorse)

1. Con riferimento alla titolarita' complessiva delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto legislativo 110/2002, vengono svincolate dalla originaria specifica finalita' non piu' perseguibile, immettendo tali risorse nei finanziamenti del Fondo ai sensi della legge 8/1970, e successive modifiche e integrazioni, le risorse residue di cui alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, (zone terremotate - euro 154.937,08).

2. Per quanto riguarda le risorse residue di cui alla legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, (aziende IRI nelle province di Trieste e Gorizia - euro 774.685,35) e alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, (partecipazioni statali o collegate nelle province di Trieste e Gorizia - euro 3.838.824,13), queste vengono immesse nelle dotazioni afferenti i territori delle province di Trieste e Gorizia.

### **Art. 9**

(Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

### **Art. 10**

(Richiamo normativa comunitaria)

1. Il presente provvedimento opera nel rispetto delle norme comunitarie, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunita' Europea, relativo agli aiuti di Stato a finalita' regionale in conformita' agli orientamenti vigenti.